

OGGETTO: CONTENZIOSO TRIBUTARIO COMUNE SESTO SAN GIOVANNI/CO.FI.SA SNC-

LA GIUNTA COMUNALE

- Vista l'allegata relazione del Settore Tributi - Servizio Gestione Imposta Comunale sugli Immobili - che costituisce parte integrante del presente atto;
- Ritenuto di accogliere la proposta;
- Visti i pareri espressi a norma dell'art. 49 comma 1° del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 come da foglio allegato;
- Visto l'art. 134, comma 4°, del D.Lgs 18 agosto 2000, n.267;

Con voti unanimi espressi nelle forme di legge, anche per quanto riguarda l'immediata eseguibilità della presente deliberazione;

D E L I B E R A

1. di autorizzare il proseguimento del contenzioso nei confronti della Società CO.FI.SA SNC dinanzi alla Corte di Cassazione
2. di incaricare della difesa e della tutela degli interessi del Comune lo Studio Legale Vittorio Emanuele Falsitta e Associati Via Boschetti, 1 Milano;
3. di impegnare la spesa € 5.000,00 imputandola al Tit.01 Funzione 01 Serv. 01 Serv. 02 Cap. 185 "Spese Legali e di Consulenza" del Bilancio 2004, che presenta la voluta disponibilità, con riserva di successiva integrazione dell'impegno di spesa con determinazione del Segretario Generale;
(reg. n. 2004/2061-2886)
4. di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134 4° comma del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

R E L A Z I O N E

Nel dicembre 2001 l'Ufficio, nel corso delle attività di accertamento dell'Imposta Comunale sugli Immobili relative alle annualità comprese tra il 1995 e il 1999, aveva emesso il seguente provvedimento:

1. Nei confronti di **CO.FI.SA SNC**:
avviso di accertamento in rettifica ICI n. 18 per annualità 1995-96-97-98-99

per un valore complessivo di Lire 78.833.055 (di cui Lire 44.653.000 per imposta, Lire 22.326.500 per sanzioni amministrative e Lire 11.853.555 per interessi)

La pretesa impositiva dell'Ufficio nasceva da un accertamento dell'imposta calcolata sulla base della rendita catastale attribuita e risultante agli atti U.T.E., per un fabbricato rientrante nel gruppo "D", più elevata rispetto a quella dalla ricorrente dichiarata.

Avverso il suddetto avviso, la destinataria aveva proposto ricorso dinanzi alla Commissione Tributaria Provinciale di Milano chiedendo l'annullamento del provvedimento in questione ed in subordine una congrua riduzione dell'imposta dovuta, adducendo, a sostegno della propria pretesa, da un lato il fatto che le nuove rendite catastali non erano "mai state notificate al contribuente"; dall'altro il fatto che la rendita sarebbe stata "attribuita senza una verifica dell'immobile" e per questo non appena venuta a conoscenza della stessa, la destinataria dell'avviso di accertamento in rettifica emesso dal Comune di Sesto San Giovanni, aveva proposto "una rettifica, la quale ha portato ad una nuova rendita notevolmente inferiore a quella attribuita".

L'Ufficio, costituitosi in giudizio, aveva resistito al ricorso contestando puntualmente tutte le motivazioni e deduzioni e rilevando l'infondatezza giuridica delle tesi sostenute da parte della ricorrente.

L'Ufficio ravvisava inoltre la palese pretestuosità della ricostruzione del fatto effettuata dalla ricorrente laddove questa pretendeva di far derivare l'illegittimità dell'avviso di accertamento in rettifica notificato dal Comune di Sesto San Giovanni dal fatto di essere fondato su di una rendita catastale che non era conosciuta dalla ricorrente medesima nonostante la rendita stessa fosse già esistente al momento in cui quest'ultima aveva acquisito la proprietà dell'immobile

La ricorrente infatti, al momento della Dichiarazione I.C.I. iniziale (anno 1993) non poteva non conoscere il fatto che l'immobile fosse dotato di rendita e di identificativi catastali. Ciò in quanto l'immobile risultava dotato di rendita catastale da data (20.01.1990) precedente l'acquisto dello stesso da parte della ricorrente (29.04.1991). Nessuna notifica era quindi necessaria rispetto ad un atto di attribuzione della rendita già esistente al momento in cui il ricorrente aveva acquistato la proprietà dell'immobile.

In considerazione di ciò, l'Ufficio chiedeva al giudice adito dalla contribuente di rigettare il ricorso in oggetto.

In data 09.12.2002, la Sezione n. 34 della Commissione Tributaria Provinciale di Milano, procedeva alla trattazione del ricorso ed emetteva la sentenza n. 211/34/02 con cui dichiarava "legittimo l'operato del Comune con gli avvisi di accertamento oggetto del (...) giudizio" e respingeva "in toto le eccezioni poste dalla ricorrente".

Avverso tale sentenza, CO.FI.SA SNC, con ricorso depositato presso il Comune di Sesto San Giovanni in data 19.03.2003, ricorreva in appello, contestando in fatto l'accoglimento delle tesi sostenute dal Comune di Sesto San Giovanni da parte della Commissione di primo grado e riproponendo le medesime motivazioni addotte in primo grado.

L'Ufficio, resistendo anche a tale nuovo ricorso, si costituiva dinanzi alla Commissione Tributaria Regionale di Milano ed eccepiva, in via pregiudiziale, l'inammissibilità del ricorso in appello per effetto della violazione delle disposizioni dell'art. 53 comma 1 del D.Lgs. 546/92 contemplanti l'indicazione dei "motivi specifici dell'impugnazione", mentre nel merito, ribadiva quanto già controdedotto nel ricorso introduttivo.

In data 18.12.2003, la Sezione n. 14 della Commissione Tributaria Regionale di Milano procedeva alla trattazione del ricorso ed emetteva la sentenza n. 48/14/03 con cui respingeva il ricorso in appello e dichiarava "legittima la decisione dei primi giudici".

Il giudice di secondo grado fondava la propria decisione sul fatto che il Comune di Sesto San Giovanni aveva operato conformemente all'art. 74 della legge 342/2000, in base al quale "per gli atti che abbiano comportato attribuzione o modificazione della rendita, adottati entro il 31.12.1999, non ancora recepiti in atti impositivi dell'Amministrazione Finanziaria o degli Enti Locali, i soggetti attivi d'imposta provvedono entro i termini di prescrizione o decadenza previsti dalle norme per i singoli tributi, alla liquidazione o all'accertamento dell'eventuale imposta dovuta sulla base della rendita catastale attribuita. I relativi atti impositivi costituiscono a tutti gli effetti anche atti di notificazione delle predette rendite".

Lo stesso giudice chiariva inoltre che "per gli immobili della categoria D, non iscritti in catasto, la legge consente, per la determinazione, l'applicazione del c.d. "criterio contabile", ma la fattispecie non è applicabile al caso in esame, essendo risultato provato in atti, che

l'immobile di Via Ferrari 36 (...) già dal 29.04.1991, risultava identificato catastalmente e provvisto di rendita sin dal 30.08.1987 (...).

In considerazione di quanto illustrato e del fatto che, sia la Commissione Tributaria Provinciale che la Commissione Tributaria Regionale di Milano si siano pronunciate rigettando i ricorsi promossi da CO.FI.SA SNC, si propone di deliberare l'autorizzazione al proseguimento del contenzioso dinanzi alla Corte di Cassazione, sussistendo elementi di diritto che potrebbero fondatamente sostenere tale percorso.

Si evidenzia infine l'onerosità del giudizio di Cassazione, conseguente alla obbligatorietà dell'assistenza tecnica richiesta da tale grado.

IL FUNZIONARIO
dr. Onofrio Venezia

Sesto San Giovanni, 03.05.04